



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE BENI E SERVIZI –DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE**

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA DEI VEICOLI COSTITUENTI IL PARCO MEZZI DI PROPRIETA' E IN USO AL COMUNE DI GENOVA, DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A. E DI ASEF S.R.L PRESUMIBILMENTE PER IL PERIODO 30.03.2018-28-02-2020 .

CIG 739072398D

Art.1 - Oggetto dell'accordo

Il presente documento descrive la disciplina dell'Accordo Quadro relativo all'esecuzione di interventi di riparazioni ordinarie e straordinarie alla carrozzeria dei veicoli di proprietà e comunque in uso al Comune di Genova, di Asef S.r.L. e di Genova Parcheggi s.p.a..

Il servizio in oggetto non comprende gli interventi relativi alla riparazione meccanica dei mezzi.

Il presente Accordo soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T, che ha istituito la Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova, prorogata in data 18.09.2014 e prorogata in ultimo in data 23.12.2015

L'aggiudicazione del presente Accordo Quadro avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero utilizzando il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzato da alta ripetitività ed in relazione al quale è stato verificato che non si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs 50/2016

Il parco mezzi di proprietà comunale è attualmente costituito da n° 323 veicoli dei quali si forniscono i dati essenziali nell'allegato **“Elenco Veicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova”**, il parco mezzi di proprietà di Genova Parcheggi S.p.A. è attualmente costituito da n. 16 veicoli, dei quali si forniscono i dati essenziali nell'allegato **“Elenco veicoli di proprietà o in uso a Genova Parcheggi S.p.A”** ed il parco veicoli di Asef S.r.L., è attualmente costituito da n. 19 veicoli, dei quali si forniscono i dati essenziali nell'allegato **“Elenco veicoli di proprietà di Asef S.r.L.”**. Tali dati potranno subire modifiche sia in ordine al numero dei veicoli sia alle tipologie dei mezzi. Tali modifiche verranno comunicate alla ditta aggiudicataria.

L'importo totale dell'Accordo Quadro è pari ad Euro 83.771,04 oltre Iva 22%, presumibilmente per il periodo 30.03.2018-28.02.2020.

Gli importi annui dei rispettivi contratti sono i seguenti:

- Euro 36.885,52 oltre Iva 22% quale quota per il Comune di Genova
- Euro 1.500,00 oltre Iva 22% quale quota per Genova Parcheggi S.P.A.
- Euro 3.500,00 oltre Iva 22% quale quota per l'A.Se.F. s.r.l.

Tali importi potranno essere ridotti o aumentati nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Le percentuali di sconto offerte dalla ditta aggiudicataria dovranno essere applicate sulle varie tipologie degli interventi e dei pezzi di ricambio al fine di determinare il costo totale di ogni singola richiesta.

La procedura negoziata verrà effettuata ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera b), del D.Lgs 50/2016 per l'assegnazione di accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e verrà svolta mediante RDO sul Mepa di Consip fra le ditte che sono iscritte al pertinente bando ed hanno indicato come Area di esecuzione la Liguria.

SPESE DI BOLLO A CARICO DITTA AGGIUDICATARIA

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula

del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta al Settore Stazione Unica Appaltante, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 o marca da bollo digitale

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito al presente Accordo attribuito dalla procedura SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito www.avcp.it : 739072398D

DUVRI

Si evidenzia che in base al D. lgs. 81/2008 la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto di non dover redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto gli utenti si limitano a consegnare i mezzi, che poi vengono movimentati direttamente dal personale della ditta assegnataria

Art. 2 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese partecipanti, la RDO è integrata dal presente documento che disciplina le Condizioni Particolari del Servizio.

La ditta dovrà inserire in piattaforma anche il Modulo Documentazione Amministrativa in cui dovrà dichiarare che in caso di aggiudicazione disporrà dei requisiti di esecuzione indicati di seguito nell'apposito paragrafo, oltre al possesso del requisito di ammissione come di seguito indicato.

Dovrà altresì compilare il fac-simile del modulo "Dettaglio Economico" inserito in piattaforma e inoltre dovrà formulare la propria offerta economica inserendo nel modulo offerta generato dal sistema la percentuale unica ponderata valida ai soli fini di individuazione aggiudicatario che risulterà alla colonna B 10 del predetto Modulo Economico.

REQUISITO DI AMMISSIONE

Le imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art.45, comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Predetto D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti per essere ammessi alla presente gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno:

1) essere iscritti, per attività inserenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (CCIAA) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando, in caso di Consorzio il requisito dovrà essere posseduto dalla consorziata esecutrice);

REQUISITI DI ESECUZIONE

1)Disporre, nell'ambito del Comune di Genova, di un'officina per la riparazione/manutenzione carrozzeria dei mezzi :

- a) dotata di almeno n. 2 dipendenti con il profilo di "operaio qualificato" in base al CCNL pertinente oppure n. 2 dipendenti e/o soci, impiegati nel servizio, che abbiano i requisiti per essere responsabili tecnici ai sensi della L. 5.2.1992 n. 122
- b) sita a non più di 500 m. da una fermata di autobus di linea e/o di metropolitana

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il requisito di cui al punto a) dovrà essere posseduto dalla Capogruppo, mentre il requisito di cui al punto b) dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando; in caso di Consorzio entrambi i requisiti (lettera a) e lettera b) dovranno essere posseduti dalla Consorziata esecutrice;

2)Disporre, nell'ambito del Comune di Genova, di un'area atta alla custodia dei mezzi in attesa di riparazione di almeno 200 mq

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il requisito di cui al punto 2) dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando; in caso di Consorzio il requisito di cui al punto 2) dovrà essere posseduto dalla consorziata esecutrice

La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire idonea documentazione attestante:

- 1) la qualificazione dei dipendenti e/o dei soci
- 2) il titolo di disponibilità dell'officina e dell'area atta a custodire i mezzi, allegando le relative planimetrie.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero utilizzando il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzato da alta ripetitività ed in relazione al quale è stato verificato che non si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50,comma 2, del D.Lgs 50/2016

In particolare il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà proposto la percentuale unica ponderata valida ai soli fini di individuazione aggiudicatario che risulterà alla colonna B 10 del predetto Modulo Economico calcolata secondo la seguente formula matematica:

$$psc = \frac{(psmo \times 37) + (psric \times 63)}{100}$$

psmo=perc. sconto su manodopera

psric = perc. sconto su ricambi piaggio, fiat e altre marche

psc = perc. sconto complessiva ponderata

Art. 3 Durata del contratto ed Articolazione del Servizio

L'accordo quadro avrà durata di due anni dalla data di aggiudicazione, presumibilmente fino al 31.03.2020. I contratti derivati dall'Accordo di cui sopra potranno essere stipulati entro l'arco temporale di validità dell'Accordo Quadro con durata complessiva non superiore al semestre successivo alla scadenza dell'accordo quadro.

Il servizio consiste nell'effettuazione di interventi di riparazione, quando se ne presenti la necessità, alle carrozzerie degli autoveicoli di proprietà comunale, di Genova Parcheggi S.P.A. e di Asef S.r.L.. I tempi di esecuzione degli interventi debbono avere come riferimento il tempario A.N.I.A. mentre, per quanto attiene il materiale di consumo ed il costo dei ricambi, essi si debbono evincere dai listini ufficiali in vigore al momento dell'ordinativo del materiale.

Quanto indicato al precedente capoverso costituisce una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che deve intendersi esteso a tutte le attività e adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti i veicoli.

L'effettuazione di ciascun intervento dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente previa autorizzazione rilasciata a mezzo posta elettronica da parte, rispettivamente, del Comune di Genova, Genova Parcheggi S.P.A. e di Asef S.r.L. a cui dovrà essere inoltrata, stesso mezzo, la richiesta con allegato il preventivo dettagliato di spesa relativo all'intervento.

La manutenzione e la riparazione deve essere effettuata a tutti i veicoli costituenti le rispettive flotte indipendentemente dalla circostanza che la ditta aggiudicataria sia o meno dotata delle attrezzature necessarie (es. macchinari per la diagnostica) per ciascun veicolo delle flotte stesse.

La ditta aggiudicataria potrà, su espressa richiesta dei committenti, utilizzare pezzi di ricambio in buono stato ricavati da altri mezzi di proprietà dei committenti non più circolanti. In tal caso all'aggiudicatario sarà dovuto soltanto il costo della mano d'opera.

Art. 4 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.to Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente documento.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria:

1.comunicare, entro 5 gg dall'aggiudicazione definitiva, il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale del servizio e della fatturazione, nonchè il numero di fax, mail al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni ed indicare, nell'ambito del Comune di Genova, l'indirizzo dell'officina per la riparazione/manutenzione carrozzeria dei mezzi, dotata di almeno n. 2 dipendenti con il profilo di "operaio qualificato" in base al CCNL pertinente oppure n. 2 dipendenti e/o soci, impiegati nel servizio, che abbiano i requisiti per essere responsabili tecnici ai sensi della L. 5.2.1992 n. 122e sita a non più di 500 m. da una fermata di autobus di linea e/o di metropolitana; dovrà altresì indicare, nell'ambito del Comune di Genova, l'indirizzo dell'area atta alla custodia dei mezzi in attesa di riparazione di almeno 200 mq.

2.impegnarsi ad effettuare a proprie cure e spese il servizio di soccorso stradale e il rimorchio in officina dei mezzi danneggiati nel caso in cui gli stessi non possano essere consegnati direttamente dal personale del Comune, in quanto non funzionanti, con una franchigia di 50 km (calcolati tenendo conto solo dell'andata) a carico del Comune. A titolo informativo nel corso dell'anno 2017 da parte del Comune di Genova sono stati effettuati n. 9 viaggi per una distanza superiori a 50 Km e nel corso del periodo 2012 – 2017 risulta una sola richiesta di auto-rimorchio ad una distanza di 100 Km da Genova.

Per quanto riguarda A.Se.F. S.r.L. sono stati effettuati circa n. 20 viaggi per una distanza superiore a 50 Km ma non risulta, nell'anno 2017, alcuna richiesta di auto-rimorchio né ad una distanza di 50 Km né a 100 Km

Per quanto riguarda Genova Parcheggi S.P.A. nella generalità dei casi i mezzi in dotazione vengono utilizzati in ambito cittadino o, comunque, con percorrenze inferiori ai 50 km e che nell'ultimo quinquennio non si è mai verificata l'esigenza di assistenza con auto rimorchio al di fuori dei 50 km.

3 garantire l'esecuzione delle riparazioni di tutti i veicoli di proprietà e comunque in uso al Comune di Genova e di proprietà o in uso a Genova Parcheggi S.P.A. ed d Asef S.r.L .nel più breve tempo possibile tenuto conto che, per riparazioni e interventi che prevedano un fermo macchina superiore a giorni 5 (cinque) lavorativi, o in quello offerto in sede di gara, dovranno essere opportunamente concordati i tempi necessari con i committenti responsabili degli automezzi delle Direzioni e Settori dell'Amministrazione appaltante;

4. effettuare gli interventi richiesti solo ed esclusivamente previa autorizzazione rilasciata a mezzo posta elettronica da parte del Comune di Genova, o Genova Parcheggi S.P.A. ed Asef S.r.L. a cui dovrà essere inoltrata, stesso mezzo, la richiesta con allegato il preventivo dettagliato di spesa relativo a ciascun intervento che dovrà pervenire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta o entro il termine più breve eventualmente offerto;

5.impegnarsi che l'officina offerta sia dotata di personale idoneo a gestire il ritiro e riconsegna dei mezzi, garantendone l'apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario mattutino e pomeridiano ed assicurando in essa la dotazione di numero telefonico e di fax;

6.in caso di aggiudicazione mantenere operativa, per tutta la durata del contratto, un'officina nell'ambito del territorio del Comune di Genova, impegnandosi a fornire copia della documentazione idonea a comprovare la disponibilità della stessa, ad esempio certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o altro idoneo documento da cui si possa desumere la piena disponibilità dell'officina offerta;

7. mantenere invariate per tutta la durata del contratto le percentuali di sconto offerte in sede di gara sia sul prezzo base relativo al costo orario della manodopera, sia sul prezzo dei ricambi;

8. manlevare e tenere indenne il Comune di Genova, Genova Parcheggi S.P.A. ed Asef S.r.L. da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, azione che da chiunque potesse essere avanzata in ordine al servizio stesso;

9. mettere a disposizione della Civica Amministrazione, di Genova Parcheggi S.P.A. e di Asef S.r.L. a richiesta e senza onere alcuno, gli elenchi prezzi, i tariffari ed i tempi di riferimento e/o altra documentazione necessaria al fine di verificare la correttezza e veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni

10. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria.

11. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente documento.

12. La Ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

13. Essa si impegna a trasmettere al Comune, a Genova Parcheggi S.P.A. e ad Asef S.r.L., prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

14. La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

15. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

16. L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

17. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune, Genova Parcheggi S.P.A. e Asef S.r.L. provvederanno al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova, Genova Parcheggi S.P.A. e Asef S.r.L. effettuano trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art.6 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei limiti di legge disposti all'art. 105 del D.to L.vo 50/2016.

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge disposti dall'art 105 del predetto decreto.

Art.7 – Clausola sociale

Qualora, per l'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario avesse necessità di assumere ulteriore personale, lo stesso si impegna ad assumere prioritariamente il personale dell'appaltatore uscente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 50 D. Lgs. 50/2016.

Art.8 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità

Per la liquidazione delle fatture relative alla quota a carico del Comune di Genova si applicherà, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La ditta aggiudicataria, pertanto, dovrà emettere regolari fatture con addebito d'Iva. Il Comune pagherà alla suddetta soltanto l'imponibile e verserà direttamente l'Iva all'Erario.

Per la liquidazione delle fatture relative alla quota a carico di Genova Parcheggio S.P.A. ed a carico di A.Se.F. S.r.l. non si applicherà né il meccanismo del c.d. "split payment", né l'emissione della fattura elettronica. Le fatture in formato cartaceo, potranno essere inviate a mezzo posta oppure a mezzo e-mail all'indirizzo che le predette due società comunicheranno all'aggiudicatario.

Il fornitore, inoltre, sempre per quanto riguarda la quota relativa al Comune di Genova, sarà obbligato ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il codice IPA: 94QJC5 per le riparazioni effettuate su mezzi in dotazione alla Polizia Municipale e M3BUMV per quanto riguarda le riparazioni effettuate sui mezzi in dotazione a tutte le altre strutture del Comune.

Questi ultimi codici potranno essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

In applicazione di quanto previsto dall'art 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda la quota relativa al Comune di Genova dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del DURC.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il contraente, per singoli pagamenti superiori ad Euro 5.000,00, è tenuta ad effettuare la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si

potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il contraente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co.9°, della L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D.Lgs.n°231/2002, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC). I termini di cui sopra sono raddoppiati per le società di cui al comma 5 del D.Lgs. 192/201

ART.9 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

I committenti si riservano, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento nonché alle modalità di svolgimento del servizio al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 10.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dai committenti e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento ai committenti o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART.10 - Penali

I committenti, sulla base di quanto disposto nel precedente articolo “Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio” effettuerà mediante il proprio personale, i controlli ed gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente documento, ed in particolare a quelle previste dai precedenti articoli 5 e 7, o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata una quota corrispondente all' 1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardato appuntamento per la presentazione del mezzo in officina rispetto ai termini massimi previsti dal presente documento verrà applicata la penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo mezzo

In caso di ritardo nella trasmissione del preventivo al competente ufficio automezzi rispetto a quanto previsto all'art. 5.5 del presente documento, verrà comminata una penalità di Euro 25,00 per ogni giorno ritardo.

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti, non imputabile a forza maggiore precedentemente segnalata all'ufficio automezzi, verrà applicata la penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo

In caso di mancata messa a disposizione dei listini ufficiali, dei tempari di riferimento e/o di ulteriore documentazione di cui all'art. 5 punto 4) entro 7 giorni dalla richiesta della C.A. verrà applicata una penalità pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, a mezzo PEC, da parte del competente Settore Beni e Servizi: la ditta assegnataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di consegna della contestazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano nei termini indicati o qualora le stesse non siano ritenute, in tutto o in parte, valide, si procederà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, all'applicazione della penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

ART.11 - Risoluzione del contratto

E' facoltà dei committenti risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia

stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dei committenti al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- a) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dai committenti, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10;
- b) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dai committenti alla Ditta per porre fine all'inadempimento.
- c) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa
- d) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza
- e) qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei luoghi di lavoro, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

Il contratto sarà altresì risolto) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Nei casi a), b), c) di cui sopra i committenti. procederanno alla contestazione degli addebiti e fisseranno un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Ditta dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni i committenti potranno rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto i committenti effettueranno, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

In caso di risoluzione contrattuale, i committenti procederanno all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016

ART. 12 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, oppure derivanti da altri eventi che si possano verificare durante il ricovero dei mezzi presso l'officina (quali ad es. incendio, alluvione ecc) di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale annuo non inferiore ad € 200.000,00.

ART.13 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avranno diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 14 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata

ART. 15 – Controversie e Foro Competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova.

ART. 16 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 17- Informativa per il trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento.